

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 174

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
4 luglio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 780/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 781/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, che adegua in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole** 3

★ **Regolamento (CE) n. 782/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti** ..... 7

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

**Commissione**

2007/459/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 3020] <sup>(1)</sup>** ..... 8

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 780/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,7
	TR	106,4
	ZZ	71,6
0707 00 05	TR	120,2
	ZZ	120,2
0709 90 70	TR	93,6
	ZZ	93,6
0805 50 10	AR	54,6
	ZA	60,7
	ZZ	57,7
0808 10 80	AR	93,3
	BR	81,0
	CA	99,5
	CL	91,4
	CN	78,4
	NZ	98,7
	US	119,4
	UY	47,3
	ZA	107,0
	ZZ	90,7
	0808 20 50	AR
CL		90,3
NZ		161,9
ZA		103,5
ZZ		108,8
0809 10 00	EG	88,7
	TR	215,8
	ZZ	152,3
0809 20 95	TR	274,7
	US	479,0
	ZZ	376,9
0809 30 10, 0809 30 90	US	120,3
	ZZ	120,3
0809 40 05	IL	150,7
	ZZ	150,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 781/2007 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2007****che adegua in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

*Articolo 1*

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77, il punto 107 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*(1) Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(2) Occorre adeguare la scheda aziendale per quanto riguarda le informazioni relative al regime dell'IVA in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea,

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2007, che inizia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1861/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 33).

## ALLEGATO

## «107. Regime dell'IVA

Il regime dell'IVA (n. d'ordine 400) cui è sottoposta l'azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:

	Numero d'ordine 400 Codice
<b>BELGIO</b>	
Régime normal obligatoire	1
Régime normal sur option	2
Régime agricole	3
<b>BULGARIA</b>	
Esente	1
Registrato	2
<b>REPUBBLICA CECA</b>	
Registrato	1
<b>DANIMARCA</b>	
Moms (= normale)	1
<b>GERMANIA</b>	
Pauschalierender Betrieb	1
Optierender Betrieb	2
Getränke erzeugender Betrieb	3
Betrieb mit Kleinumsatz	4
<b>ESTONIA</b>	
Regime normale	1
Regime speciale	2
<b>IRLANDA</b>	
Agricultural	1
Registered (= normal)	2
<b>GRECIA</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
<b>SPAGNA</b>	
Regime normale	1
Regime semplificato	2
Regime agricolo	3
<b>FRANCIA</b>	
TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants	2
Remboursement forfaitaire	3
<b>ITALIA</b>	
Regime esonerato	1
Regime speciale agricolo	2
Regime normale	3
<b>CIPRO</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
Esente da IVA	3

	Numero d'ordine 400 Codice
<b>LETTONIA</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
<b>LITUANIA</b>	
Regime normale	1
Regime speciale	2
<b>LUSSEMBURGO</b>	
Régime normal obligatoire	1
Régime normal sur option	2
Régime forfaitaire de l'agriculture	3
<b>UNGHERIA</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
<b>MALTA</b>	
Regime normale	1
<b>PAESI BASSI</b>	
Algemene regeling verplicht	1
Algemene regeling op aanvraag	2
Landbouwregeling	3
<b>AUSTRIA</b>	
Pauschalierender Betrieb	1
Optierender Betrieb	2
<b>POLONIA</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
<b>PORTOGALLO</b>	
Regime agricolo	1
Regime normale	2
<b>ROMANIA</b>	
Regime normale	1
Regime speciale	2
Regime delle piccole aziende	3
<b>SLOVENIA</b>	
Regime normale	1
Regime agricolo	2
<b>SLOVACCHIA</b>	
Registrato	1
Esente	2
<b>FINLANDIA</b>	
Regime normale	1
<b>SVEZIA</b>	
Regime normale	1
<b>REGNO UNITO</b>	
Exempt	1
Registered	2

**Suddivisione del regime dell'IVA (solamente Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Polonia)**

	Numero d'ordine 401
<b>SPAGNA</b>	Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario
<b>FRANCIA</b>	
Sans TVA obligatoire sur activités connexes	0
Avec TVA obligatoire sur activités connexes	1
<b>ITALIA</b>	
Regime IVA per "l'agriturismo" come attività secondaria	
Regime speciale agriturismo	1
Regime normale agriturismo	2
<b>UNGHERIA</b>	Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario
<b>POLONIA</b>	Se nell'azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell'IVA (utilizzato per il numero d'ordine 400) per il regime minoritario»

**REGOLAMENTO (CE) N. 782/2007 DELLA COMMISSIONE****del 3 luglio 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni relative alle indicazioni esterne della norma di commercializzazione per i cavoli cappucci e verzotti stabilita dal regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> prevedono l'indicazione obbligatoria del numero di pezzi sui colli.
- (2) Per agevolare gli scambi commerciali e tenuto conto del fatto che i cavoli cappucci e verzotti sono generalmente venduti al peso e non al pezzo, occorre sopprimere tale obbligo.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2006.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto 6.1.D dell'allegato del regolamento (CE) n. 634/2006 è soppresso il secondo trattino.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(2)</sup> GU L 112 del 26.4.2006, pag. 3.

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

**recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti**

[notificata con il numero C(2007) 3020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/504/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2) L'applicazione della decisione 2006/504/CE ha posto in evidenza la necessità di alcune modifiche. È opportuno

aggiornare l'elenco dei punti d'importazione designati per l'importazione nella Comunità dei generi alimentari coperti da tale decisione, in particolare considerando l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(3) Per la protezione della salute pubblica è importante che i prodotti alimentari composti contenenti in misura significativa gli alimenti coperti dalla presente decisione rientrino nell'ambito di applicazione della decisione stessa. Viene a tal fine fissata una soglia del 10 %. Le autorità competenti possono effettuare controlli casuali per verificare la presenza di aflatossine su prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione. Nel caso in cui dai dati dei controlli risulti che i prodotti alimentari composti contenenti meno del 10 % degli alimenti coperti dalla presente decisione non sono in un certo numero di casi conformi alla legislazione comunitaria relativa al livello massimo di aflatossine, tale soglia dovrà essere riesaminata.

(4) La decisione 2006/504/CE prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'importazione di alcuni generi alimentari solo quando la partita è accompagnata, tra l'altro, da un certificato sanitario. Il requisito si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006. Al fine di evitare qualunque divergenza nell'applicazione di questa decisione, risulta necessario precisare che il requisito relativo al certificato sanitario riguarda le partite che hanno lasciato il paese d'origine dal 1° ottobre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

- (5) Inoltre, è opportuno modificare il modello di certificato sanitario allegato a tale decisione separando il certificato sanitario che deve essere compilato dalle autorità competenti del paese di origine degli alimenti coperti dalla decisione 2006/504/CE dalle informazioni che devono essere fornite dalle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre il documento comune contenente le informazioni sui controlli effettuati deve essere modificato in modo tale da comprendere anche la situazione in cui l'autorità competente per il punto di entrata fisica nella Comunità è diversa dall'autorità competente per il punto d'importazione designato, o quando un controllo fisico non è obbligatorio.
- (6) È quindi opportuno modificare la decisione 2006/504/CE della Commissione di conseguenza.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

#### Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) ad e) e ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da o contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e). Non si applica tuttavia alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.

I prodotti alimentari sono considerati contenenti in misura significativa i prodotti alimentari di cui alle lettere da b) ad e) quando sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.

- a) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dal Brasile:
- i) noci del Brasile in guscio di cui al codice NC 0801 21 00;
- ii) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio.

- b) I seguenti prodotti alimentari originari o importati dalla Cina:

- i) arachidi di cui alla categoria NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
- ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
- iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

- c) I seguenti prodotti alimentari importati dall'Egitto:

- i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00;
- ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 94 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg);
- iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 92 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

- d) I seguenti prodotti alimentari importati dall'Iran:

- i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;
- ii) pistacchi tostatati di cui al codice NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg).

- e) I seguenti prodotti alimentari importati dalla Turchia:

- i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90;

ii) nocciole (*sp. Corylus*) con o senza guscio di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00;

iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00;

iv) miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v) pasta di fichi e pasta di nocciole di cui al codice NC 2007 99 98;

vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19;

vii) farina e polvere di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90;

viii) nocciole tritate, affettate e spezzate.»

2) all'articolo 3:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti dello Stato membro di introduzione garantiscono che i prodotti destinati all'importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli dei documenti in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Le autorità competenti nei punti di introduzione nella Comunità e nei punti designati per l'importazione compilano il documento comune relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE, contenuto nell'allegato III, con il quale si certificano i controlli sui prodotti alimentari coperti dalla tale decisione.»

3) all'articolo 5:

a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) per circa il 5 % delle partite di ogni categoria di nocciole e prodotti derivati di cui alla lettera e), punti ii),

iv), v), vi), vii) e viii) del paragrafo 2 dell'articolo 1 e dei prodotti derivati da tali nocciole provenienti dalla Turchia, nonché per circa il 10 % delle partite di altre categorie di prodotti alimentari provenienti dalla Turchia.»;

b) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti nel punto designato per l'importazione garantiscono che il documento comune compilato relativo ai controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione della Commissione 2006/504/CE, contenuto nell'allegato III, sia accompagnato dai risultati del campionamento e dell'analisi.»

4) il paragrafo 2 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, lettere da a) a e), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti da prodotti alimentari di cui alle suddette lettere, o contenenti gli stessi, sono sostenuti dall'operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»

5) è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

#### Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione delle partite che hanno lasciato il paese d'origine prima del 1° ottobre 2006 e sono accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2000/49/CE della Commissione (\*) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall'Egitto, dalla decisione 2002/79/CE della Commissione (\*\*) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Cina, dalla decisione 2002/80/CE della Commissione (\*\*\*) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dalla Turchia, dalla decisione 2003/493/CE della Commissione (\*\*\*\*) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dal Brasile e dalla decisione 2005/85/CE della Commissione (\*\*\*\*\*) per quanto riguarda i prodotti alimentari importati dall'Iran.

(\*) GU L 19 del 25.1.2000, pag. 46.

(\*\*) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

(\*\*\*) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 26.

(\*\*\*\*) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 33.

(\*\*\*\*\*) GU L 30 del 3.2.2005, pag. 12.»

6) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006 e l'articolo 1, paragrafo 7, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

7) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

8) il testo dell'allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato III.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di .....** (\*)

Codice partita ..... Numero di certificato .....

In conformità delle disposizioni della decisione 2006/504/CE della Commissione che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti,

le/la .....

*(autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 1)*

CERTIFICA che:

La presente partita di ..... numero di codice ..... *(inserire il numero di codice della partita)*, composta da:

.....

.....

*(descrizione della partita, del prodotto, numero e tipo d'imballaggio, peso netto o lordo)*

imbarcata a .....

*(luogo d'imbarco)*

da .....

*(identificazione del trasportatore)*

con destinazione .....

*(località e paese di destinazione)*

proveniente dallo stabilimento

.....

.....

*(denominazione e indirizzo dello stabilimento)*

è stata prodotta, selezionata, manipolata, trattata, confezionata e trasportata nel rispetto delle buone prassi in materia d'igiene.

Dalla presente partita sono stati prelevati ..... campioni conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione in data ..... e sottoposti ad analisi di laboratorio in data ..... presso il laboratorio ..... *(nome del laboratorio)*, per determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e di aflatossina totale. Si allegano i particolari relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati ottenuti.

Il presente certificato è valido fino al.....

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma  
del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 1

.....  
(\*) Prodotto e paese di origine.»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO II

**elenco dei punti designati per l'importazione attraverso i quali è possibile importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all'articolo 1**

Stato membro	Punti designati per l'importazione
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Bulgaria	Burgas, aeroporto, Burgas "West-Fish port", Varna aeroporto, Varna porto-ovest Varna porto, Varna - porto ferry-boat, Svilengrad - stazione ferroviaria, Kapitan Andreevo, Ruse - terminal porto est, Sofia - aeroporto, Ufficio doganale-Sofia, Ufficio doganale-Plovdiv
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart - ZA Flughafen, HZA München - ZA München - Flughafen, HZA Berlin - ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) - ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen - ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen - ZA Bremerhaven, HZA Hamburg - Hafen - ZA Waltershof, HZA Hamburg - Stadt, HZA Itzehoe - ZA Hamburg - Flughafen, HZA Frankfurt - am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig - ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover - ZA Hannover nord, HZA Koblenz - ZA Hahn - Flughafen, HZA Oldenburg - ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld - ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt - ZA Eisenach, HZA Potsdam - ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam - ZA Berlin - Flughafen Tegel, HZA Augsburg - ZA Memmingen, HZA Ulm - ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe - ZA Karlsruhe, HZA Gießen - ZA Gießen, HZA Gießen - ZA Marburg, HZA Singen - ZA Bahnhof, HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein - Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe - Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf - ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln - ZA Köln Niehl
Estonia	Tutti gli uffici doganali estoni
Grecia	Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexandroupolis, Rodos
Spagna	Algeciras (Porto), Alicante (Porto), Almería (Porto), Barcelona (Porto), Bilbao (Porto), Cádiz (Porto), Ceuta (Porto), Las Palmas de Gran Canaria (porto), Málaga (Porto), Melilla (Porto), Sevilla (Porto), Tarragona (Porto), Valencia (Porto), Juan Escoda SA - Tarragona (Porto), Importaco - Valencia (Porto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin - Porto, Shannon - aeroporto

Stato membro	Punti designati per l'importazione
Italia	Ufficio di sanità, marittima, aerea e di frontiera (USMAF) Bari, Unità territoriale (UT) Bari USMAF Bologna, UT Ravenna, USMAF Brindisi, UT Brindisi USMAF Catania, UT Reggio Calabria USMAF Genova, UT Genova USMAF Genova, UT La Spezia USMAF Genova, UT Savona, USMAF Livorno, UT Livorno USMAF Napoli, UT Cagliari USMAF Napoli, UT Napoli, USMAF Napoli, UT Salerno, USMAF Pescara, UT Ancona, USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Ferneti-interporto Monrupino USMAF Venezia, UT Venezia
Cipro	Limassol porto, Larnaca aeroporto
Lettonia	Grebneva – frontiera stradale con la Russia Terehova – frontiera stradale con la Russia Pātarnieki – frontiera stradale con la Bielorussia Silene – frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils – stazione ferroviaria per le merci Rēzekne – stazione ferroviaria per le merci Liepāja – porto marittimo Ventspils – porto marittimo Rīga – porto marittimo Rīga – aeroporto Rīga Rīga – posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkū įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagėgiai
Lussemburgo	Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg–Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy – Budapest – aeroporto Záhony – Szabolcs–Szatmár–Bereg – strada Eperjeske – Szabolcs–Szatmár–Bereg – ferrovia Röske – Csongrád – strada Kelebia – Bács-Kiskun – ferrovia Letenye – Zala – strada Gyékényes – Somogy – ferrovia Mohács – Baranya – porto Tutti i principali uffici doganali ungheresi
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour.
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	Tutti gli uffici doganali

Stato membro	Punti designati per l'importazione
Polonia	Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka – Podlaskie – posto di frontiera stradale Bobrowniki – Podlaskie – posto di frontiera stradale Koroszczyn – Lubelskie – posto di frontiera stradale Dorohusk – Lubelskie – posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia – Pomorskie – posto di frontiera portuale Gdańsk – Pomorskie – posto di frontiera portuale Medyka – Przemysł – Podkarpackie – posto di frontiera ferroviario Medyka – Podkarpackie – posto di frontiera stradale Korczowa – Podkarpackie – posto di frontiera stradale Jasionka – Podkarpackie – posto di frontiera aeroportuale Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – posto di frontiera portuale Mazowieckie-Aeroporto di Varsavia e depositi doganali-sotto la supervisione di BSES a Varsavia Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytom Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Gliwice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Dabrowa Górnicza Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Katowice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Cieszyn 4 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Poznań Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łódź Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Łowicz Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Skierniewice Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bytów Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Kraków 2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Biała Podlaska Deposito doganale-sotto la supervisione di PSES a Bolesławiec 2 depositi doganali-sotto la supervisione di PSES a Bydgoszcz
Portogallo	Lisboa, Leixões Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aeroporto di Lisbona, aeroporto di Porto
Romania	Constanta Nord porto, Constanta Sud porto, Otopeni aeroporto internazionale, Sculeni – su strada, Halmeu – su strada, Siret – su strada, Stamora Moravita – su strada Albita – su strada
Slovenia	Obrežje – posto di frontiera stradale Koper – posto di frontiera portuale Dobova – posto di frontiera ferroviario Brnik – posto di frontiera aeroportuale Jelšane – posto di frontiera stradale Ljubljana – posto di frontiera ferroviario e stradale Gruškovje – posto di frontiera stradale Sežana – posto di frontiera ferroviario e stradale
Slovacchia	Uffici doganali: Banská Bystrica, Bratislava,, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Stato membro	Punti designati per l'importazione
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (compreso Tilbury, Thamesport e Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (solo Ellesmere Port), Southampton, Teesport»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO III

**Documento comune per i controlli effettuati sui prodotti alimentari coperti dalla decisione 2006/504/CE della Commissione**

La partita di ..... (descrizione dei prodotti) proveniente da ..... (paese terzo) cui si riferisce il certificato sanitario n. .... rilasciato in data ..... è stata sottoposta al seguente controllo (barrare le caselle corrispondenti) con esito positivo

La partita non deve essere sdoganata sino a quando non sia stata accettata e immessa in libera pratica dall'autorità competente (vedi parte C del documento)

## A. NEL PUNTO DI INTRODUZIONE (\*)

- Importazione  Transitato verso il punto designato per l'importazione (\*\*\*)

- Controllo dei documenti (\*\*)

.....  
(Autorità competente, Stato membro)

.....  
Data

.....  
Timbro

.....  
firma

## B. NEL PUNTO DESIGNATO PER L'IMPORTAZIONE

- Controllo d'identità (\*\*\*\*)

- I certificati e gli altri documenti che accompagnano la partita coincidono con l'etichettatura della stessa

- I certificati e gli altri documenti che accompagnano la partita coincidono con il contenuto della stessa

- I codici d'identificazione che figurano nei certificati e negli altri documenti che accompagnano la partita corrispondono al codice d'identificazione dei singoli componenti della partita

.....  
(Autorità competente, Stato membro)

.....  
Data

.....  
Timbro

.....  
firma

- Controllo materiale (campionamento e analisi) — risultati del campionamento e dell'analisi allegati

.....  
(Autorità competente, Stato membro)

.....  
Data

.....  
Timbro

.....  
firma

## C. DECISIONE

- La partita è stata accettata e immessa in libera pratica nella Comunità europea

.....  
(Autorità competente, Stato membro)

.....  
Data

.....  
Timbro

.....  
firma

(\*) Nel caso in cui il punto di introduzione sia anche il punto designato per l'importazione, devono essere compilate la parte B (se del caso) e la parte C.

(\*\*) Il controllo dei documenti consiste nel controllare i documenti commerciali e nel verificare se la partita è accompagnata dal certificato sanitario, accertandosi che sia compilato, firmato e che sia valido, nonché dai risultati del campionamento e dell'analisi.

(\*\*\*) Il certificato firmato è trasmesso all'autorità competente al punto designato per l'importazione.

(\*\*\*\*) Il controllo di identità può essere effettuato anche al punto designato per l'introduzione.»